



# COMUNE DI MONTEGALDELLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Revisore Unico

nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2021

Verbale del Revisore Unico n. 9/2023 del 15/05/2023

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO AVENTE AD OGGETTO:

#### "ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UN CAPITELLO VOTIVO"

*Il sottoscritto, dott. Alberto Piazza, Revisione dei Conti del Comune di Montegalbella (VI), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2021,*

**RICEVUTA** in data 24/05/2023 la proposta di deliberazione del C.C. in intestazione comprensiva di tutti gli allegati;

#### PRESO ATTO CHE

- in data 12 maggio 2023, con nota prot. comunale n. 2964, la Sig.ra Matteazzi Fiorella Chiara, ha comunicato la volontà di donare gratuitamente il Capitello Votivo di sua proprietà sito in Via Ghizzole nel Comune di Montegalbella e individuato catastalmente come segue: Catasto terreni del Comune di Montegalbella Foglio 2 particella 142;

#### RILEVATO CHE

- l'articolo 782 del Codice Civile, 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed in forma solenne, a pena di nullità, e l'accettazione può essere fatta in calce all'atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;
- l'articolo 782 del Codice Civile, 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l'accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia, come confermato successivamente con Legge 22 giugno 2000 n. 192;
- l'art 13, comma 1, della legge 127/97, così come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, che prevede quanto segue: "1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto";

- l'articolo 42, comma 2°, lettera l), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
- l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del titolo V del libro II del codice civile, impone che il Comune – donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà successivamente trasfuso nell'atto pubblico;

**CONSIDERATO CHE** l'accettazione della donazione di cui trattasi non comporta incremento di spesa per il Bilancio Comunale, ma determina l'incremento dello stato patrimoniale e, come tale, è ad esclusivo vantaggio per questo Comune

**VISTI** i pareri sulla regolarità tecnica e contabile favorevole del responsabile del servizio finanziario

*L'Organo di revisione:*

**Esprime parere favorevole**

*alla proposta di deliberazione in intestazione comprensiva di tutti gli allegati;*

*Montegaldella, 25 maggio 2023*

*Il Revisore dei Conti*  
*Dr. Alberto Piazza*

